

**REGOLAMENTO (CE) N. 1869/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2006**

che modifica il regolamento (CE) n. 2172/2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione⁽²⁾ apre, su base pluriennale, per periodi dal 1º gennaio al 31 dicembre, un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di 4 600 capi di bovini vivi originari della Svizzera. In previsione dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1º gennaio 2007, il regolamento (CE) n. 1677/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, recante deroga al regolamento (CE) n. 2172/2005 per quanto concerne la data di presentazione delle domande di diritti d'importazione per il periodo contingente dal 1º gennaio al 31 dicembre 2007⁽³⁾, ha esteso all'8 gennaio 2007 il termine per la presentazione delle domande per il periodo contingente dal 1º gennaio al 31 dicembre 2007.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione⁽⁴⁾, si applica ai titoli di importazione per i periodi contingenti decorrenti dal 1º gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, alla qualità del richiedente e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento prevede che i contingenti tariffari siano aperti per un periodo di 12 mesi consecutivi e limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 2172/2005, fatte salve eventuali condizioni o deroghe supplementari ivi previste. Laddove necessario, occorre conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2172/2005 alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1301/2006.

(3) Per evitare operazioni di tipo speculativo, è necessario che i quantitativi disponibili nell'ambito del contingente siano resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare una genuina attività commerciale con i paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per tale motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato almeno 50 capi durante entrambi i periodi di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006. Inoltre, per ragioni amministrative, è opportuno consentire agli Stati membri di accettare copie certificate dei documenti comprovanti l'esistenza di un'attività commerciale con i paesi terzi.

(4) Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risulta un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, è opportuno che gli Stati membri interessati assegnino il quantitativo disponibile mediante estrazione a sorte per diritti di importazione relativi a 50 capi ciascuno, in modo da garantire che ciascuna domanda verta su un numero di capi compatibile con le esigenze di redditività commerciale.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2172/2005.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2172/2005 è modificato come segue.

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«È aperto ogni anno, per periodi compresi tra il 1º gennaio e il 31 dicembre, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l'importazione di 4 600 capi di bovini vivi di peso superiore a 160 kg, di cui ai codici NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 o 0102 90 79, originari della Svizzera.»

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 314 del 15.11.2006, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, aver operato nel commercio con i paesi terzi, come menzionato nell'articolo precitato, significa che i richiedenti hanno importato almeno 50 animali dei codici NC 0102 10 e 0102 90.

Gli Stati membri possono accettare come prova del commercio con paesi terzi copie dei documenti di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, debitamente certificate dall'autorità competente.»;

b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

3) L'articolo 3 è modificato come segue:

a) i paragrafi 1 e 4 sono soppressi;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, si applica l'articolo 11 del medesimo regolamento.»

4) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, risulta un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri interessati assegnano il quantitativo disponibile mediante estrazione a sorte per diritti di

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

importazione relativi a 50 capi ciascuno. Un quantitativo residuo di meno di 50 capi costituisce un'unica partita.»

5) All'articolo 6, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nella casella 8, il paese d'origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;»

6) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento non sono trasferibili.»;

b) i paragrafi 2 e 4 sono soppressi.

7) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95 e (CE) n. 1291/2000 nonché il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*).

(*) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»

8) L'allegato I è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione